



Roma li. [07 APR. 2008]

Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali  
CORPO FORESTALE DELLO STATO  
ISPettorato GENERALE  
Servizio III

**DIRAMAZIONE GENERALE**

Prot. n. 354 / 2008  
Allegati n. ....

Risposta al foglio del.....  
Dir..... Sez..... N.....

**Oggetto :** Disciplina del compenso giornaliero corrisposto al personale del C.F.S. impiegato nei "servizi esterni" (art.9, comma 1, D.P.R. n.395/1995 e successive modifiche ed integrazioni). Precisazioni sulla circolare n. 953 del 14 gennaio u.s..

Facendo seguito alla circolare indicata in oggetto, a seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute dagli uffici e dei successivi incontri presso il tavolo sindacale, si precisa quanto segue.

Condizioni generali per l'erogazione del compenso

Tali condizioni devono essere tutte soddisfatte:

**Per il punto 1 :**

L'organizzazione in turni è solo quella relativa alla tipologia dei servizio svolto.

**Per il punto 2 :**

L'ordine di servizio costituisce il documento che autorizza il dipendente a prestare la sua attività nel turno previsto.

**Per il punto 3:**

L'espletamento del servizio all'esterno si determina nel momento in cui il dipendente svolge l'attività al di fuori di strutture del CFS, anche se all'interno di strutture di altri Enti (D.P.R. 395/1995 e D.P.R. 254/1999).

Modalità di presentazione della richiesta di compenso e termini di prescrizione

Le previsioni contenute nella circolare n. 953 si applicano a tutto il personale del Corpo a partire dalla sua entrata in vigore, ovvero dal 14 gennaio 2008. Il personale che abbia già maturato precedentemente il diritto al compenso in base alle tipologie individuate potrà farne richiesta per via gerarchica, tenendo presente che, per il pregresso, valgono i termini di prescrizione quinquennale, salvo eventuali istanze interruttrive già presentate.

Poiché il compenso discende dallo svolgimento di servizi organizzati in turni, i Comandi regionali e le Divisioni competenti, in base alla programmazione mensile, alle esigenze operative ed alle diverse tipologie sono tenuti a specificare negli ordini di servizio, qualora ne ricorrano i presupposti, le indennità spettanti al personale.

Applicati presso i Tribunali e le sezioni di P.G.

Ferme restando le tre condizioni generali per l'erogazione del compenso, per gli applicati presso i Tribunali e le sezioni di Polizia Giudiziaria, il beneficio, introdotto a decorrere dal 1 giugno 1999, ai sensi del D.P.R. 254/1999, è riconosciuto esclusivamente per servizi organizzati in turni, coincidenti con l'orario obbligatorio giornaliero svolto dal personale, sulla base di formali ordini di servizio, che comportino attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità. Per il pregresso i diretti interessati, pertanto, dovranno produrre richiesta, sempre per via gerarchica, avendo cura di specificare la sede presso la quale hanno prestato il servizio, la tipologia del servizio ed il numero di turni espletati.

Servizi resi presso Scuole, Strutture e Centrali operative di enti terzi

Ferme restando le tre condizioni generali prima citate, il compenso per servizi esterni va riconosciuto anche a coloro che, in base ad appositi ordini di servizio, prestino la loro attività in servizi organizzati in turni presso Scuole, Strutture e Centrali operative di enti terzi, purché non siano assegnati a tali strutture con provvedimento temporaneo, ovvero caratterizzato dall'indicazione di una scadenza per tale assegnazione.

#### Attività varie

Si precisa che per lo svolgimento di attività tecnico logistiche indicate nell'apposito paragrafo, il servizio esterno non spetta qualora il personale si rechi presso altro ufficio dell'Amministrazione per svolgere l'attività lavorativa.

La consegna o il ritiro di atti relativi alle attività del proprio ufficio presso Uffici di altre Amministrazioni, nonché la notifica di atti a cittadini, connessi all'attività di istituto, danno, invece, diritto all'indennità, sempre laddove siano rispettate le tre condizioni generali per l'erogazione del compenso.

#### Vigilanza esterna

Nel paragrafo "*vigilanza esterna*", al primo capoverso, dopo le parole "*strutture di terzi*" va cancellata la parentesi, in quanto trattasi di refuso.

Si precisa, inoltre, che il servizio esterno non viene riconosciuto quando la vigilanza viene svolta all'interno dei corpi di guardia, per mezzo della videosorveglianza. Il compenso è riconosciuto solo laddove si effettui vigilanza del "perimetro esterno" di strutture dell'Amministrazione, per oltre tre ore continuative, sempre in base a formale ordine di servizio.

#### Contratto (D.P.R. n.170/2007)

Corre l'obbligo evidenziare, infine, che con l'articolo 8, comma 1 del DPR 11 settembre 2007, n.170 è stato ribadito che l'indennità per servizi estemi è corrisposta in misura unica giornaliera.

IL CAPO pEL  
CORPO FORESTALE DELLO STATO  
Cesare Patrone

Cesare Patrone

